

## DL "Rilancio": il contributo a fondo perduto

L'ambito soggettivo

Il funzionamento del contributo

CIRCOLARI 24 FISCO

## DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

## L'ambito soggettivo

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

***Il decreto-legge "Rilancio", n. 34 del 19 maggio 2020, introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e agrario, con determinate esclusioni.***

## COMMENTO

Il decreto-legge "Rilancio", n. 34 del 19 maggio 2020, introduce, sempre con il fine di sostenere le aziende colpite da "COVID-19", un contributo a fondo perduto che però sottostà a ben precise condizioni e che necessita, per la sua concreta ed effettiva attuazione, dell'emanazione di un apposito provvedimento. In attesa dei predetti chiarimenti, si ritiene utile fornire, comunque, le modalità di funzionamento del contributo nonché dei soggetti coinvolti dall'agevolazione, di modo che i beneficiari possano già improntare i conteggi preliminari per lo meno per verificare se potenzialmente fruitori o meno del contributo in parola.

A normare il contributo a fondo perduto è l'[articolo 25](#) del citato "Decreto Rilancio" che, da un punto di vista soggettivo, individua come beneficiari i soggetti, purché titolari di partita Iva, esercenti un'attività che produce:

- Reddito agrario di cui all'[art. 32](#) del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986,
- Reddito d'impresa,
- Reddito di lavoro autonomo.

Per quanto concerne i soggetti che producono reddito agrario, si deve fare riferimento ai titolari di reddito agrario, definito, proprio dall'articolo 32 del TUIR, come la parte «del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso».

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, il primo periodo del primo comma dell'[articolo 54](#), sempre del DPR 917 del 1986, li definisce come quelli che «derivano dall'esercizio di arti e professioni». In prima battuta tale inclusione potrebbe risultare fuorviante visto che, come si ripeterà di seguito, la norma esclude espressamente dal novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui quelli indicati nella tabella che segue.

<b>Alcuni enti di diritto privato</b>	Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
	Cassa di previdenza tra dottori commercialisti
	Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri
	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
	Cassa nazionale del notariato
	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
	Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
	Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM)
	Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)

I soggetti espressamente esclusi dal contributo a fondo perduto sono i seguenti:

- i soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza per il presente contributo stesso, ossia 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate;
- gli enti pubblici di cui all'[art. 74](#) del TUIR ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta;
- i soggetti di cui all'[art. 162-bis](#) del TUIR, ossia intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati;
- i soggetti, di seguito indicati, che hanno diritto alla percezione di una indennità stabilita dal decreto-legge "Cura Italia", n. 18 del 2020:
  - liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS, e di cui all'[articolo 27](#) del decreto-legge n. 18;
  - lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020, di cui all'[articolo 38](#), sempre del decreto-legge n. 18 del 2020;

- i lavoratori dipendenti
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, come già si è detto sopra.

I soggetti che non sono esclusi dall'agevolazione in commento, ne possono beneficiare qualora, però, vengano rispettate due precise condizioni:

- la prima è che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, e cioè, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2019.

A tale riguardo si deve fare riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e di cui all'[articolo 85](#), comma 1, lettera a) del TUIR, ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR, nonché ai compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, naturalmente per i soggetti non esclusi, di cui si è detto sopra;

- la seconda è che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, per la determinazione corretta degli importi appena citati, operazioni effettuate. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal primo gennaio 2019, il contributo spetta anche senza la predetta condizione dello scostamento del fatturato.

## DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

## Il funzionamento del contributo

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

***Il contributo è scaglionato in base ai ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ossia, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2019.***

## COMMENTO

Dopo aver individuato i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto individuato dall'[articolo 25](#) del DPR 917 del 1986, che possono beneficiarne solo se rispettano le condizioni previste dalla norma e di cui già si è detto, si evidenzia che l'ammontare del contributo è calcolato sulla differenza fra:

- Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e

- Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019,

facendo riferimento, per la corretta individuazione di tali parametri, al momento di effettuazione delle operazioni. Stabilisce la norma che il contributo in oggetto spetta, in ogni caso, anche in assenza della predetta differenza:

- se l'attività è iniziata a partire dal primo gennaio 2019 ovvero

- se si tratta di soggetti che «hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

Alla luce del fatto che non è ben chiaro quale siano gli eventi calamitosi a cui fa riferimento la norma, si legge nel "Dossier" di accompagnamento al "Decreto Rilancio" che «La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la

verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza)». In merito a tale ultima disposizione si rendono, quindi, necessari ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, esso risulta essere scaglionato come di seguito riportato, a seconda dei ricavi o compensi "realizzati" dal soggetto potenzialmente beneficiario del contributo stesso, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020

- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000.

Non solo. Viene anche stabilito che il contributo:

- è riconosciuto per un ammontare non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- non concorre alla base imponibile IRPEF/IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61 e 109](#), c. 5, del TUIR.

<a href="#">Art. 61, TUIR</a>	stabilisce che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
<a href="#">Art. 109, co. 5, TUIR</a>	stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

Facendo notare la poca linearità della norma che da una parte fa riferimento ai ricavi e dall'altra al fatturato e ai corrispettivi, individuando, così, due diversi "parametri" su cui basare le diverse verifiche nonché i conteggi, per ricevere il contributo bisogna è necessaria la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate con autocertificazione antimafia, dopo che sarà emanato l'apposito provvedimento. Il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

## SI RICORDA CHE

- Il contributo a fondo perduto di cui al "Decreto Rilancio" non è tassato e quindi è un contributo netto
- E' possibile inoltrare la richiesta del contributo all'Agenzia delle entrate solo dopo la pubblicazione dell'apposito provvedimento

## SCHEMI E TABELLE

### DL "Rilancio": il contributo a fondo perduto – i punti salienti

<b>La normativa</b>	Il decreto-legge "Rilancio", n. 34 del 19 maggio 2020, introduce, sempre con il fine di sostenere le aziende colpite da "COVID-19", un contributo a fondo perduto che però sottostà a ben precise condizioni e che necessita, per la sua concreta ed effettiva attuazione, dell'emanazione di un apposito provvedimento. In attesa dei predetti chiarimenti, si ritiene utile fornire, comunque, le modalità di funzionamento del contributo nonché dei soggetti coinvolti dall'agevolazione, di modo che i beneficiari possano già improntare i conteggi preliminari per lo meno per verificare se potenzialmente fruitori o meno del contributo in parola.
<b>L'ambito soggettivo</b>	A normare il contributo a fondo perduto è l'articolo 25 del citato "Decreto Rilancio" che, da un punto di vista soggettivo, individua come beneficiari i soggetti, purché titolari di partita Iva, esercenti un'attività che produce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reddito agrario di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986,</li> <li>- Reddito d'impresa,</li> <li>- Reddito di lavoro autonomo,</li> </ul> con, però, ben precise esclusioni e a determinate condizioni.
<b>Il conteggio del contributo</b>	Dopo aver individuato i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto individuato dall'articolo 25 del DPR 917 del 1986, che possono beneficiarne solo se rispettano le condizioni previste dalla norma e di cui già si è detto, si evidenzia che l'ammontare del contributo è calcolato sulla differenza fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e</li> <li>- Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019,</li> </ul> facendo riferimento, per la corretta individuazione di tali parametri, al momento di effettuazione delle operazioni.
<b>L'ammontare del contributo</b>	Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, esso risulta essere scaglionato come di seguito riportato, a seconda dei ricavi o compensi "realizzati" dal soggetto potenzialmente beneficiario del contributo stesso, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;</li> <li>- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;</li> <li>- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000.</li> </ul>

a cura di Michele Brusaterra